

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 29 del 18 Novembre 2020

1. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, il **Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147**, recante "**Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155**".

Il decreto interviene sulla gran parte degli istituti riformati con lo scopo di correggere gli errori materiali presenti nelle disposizioni originarie e di risolvere alcuni contrasti interpretativi sorti successivamente all'adozione del Codice, al fine di renderne pienamente efficace l'attuazione nel momento della sua entrata in vigore (1° settembre 2021).

Le principali novità riguardano:

- **la definizione dello stato di crisi;**
- **le misure di allerta e composizione assistita della crisi;**
- **il ruolo del pubblico ministero nelle procedure;**
- **le misure protettive del patrimonio del debitore;**
- **le procedure per la regolazione della crisi;**
- **la nuova finanza;**
- **la disciplina della crisi dei gruppi;**
- **le modifiche al codice civile.**

Il decreto, in primo luogo, ridefinisce lo stato di crisi come lo stato di "**squilibrio economico finanziario**" che rende probabile l'insolvenza, in luogo del precedente "**stato di difficoltà**", al fine di rendere la nozione più aderente ai parametri della scienza aziendalistica.

Il decreto correttivo interviene anche su tutti gli istituti di regolazione della crisi (*accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo*).

Il presente decreto, secondo quanto stabilito all'art. 42, **entrerà in vigore il 1° settembre 2021**, in contemporanea con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 2019.

Da ricordare che la data del 1° settembre 2021 è stata stabilita dal comma 1 dell'articolo 5 della L. n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per una breve sintesi delle novità introdotte, elaborata da Assonime clicca qui.](#)

2. START-UP INNOVATIVE - La cancellazione dalla sezione speciale blocca la eventuale re-iscrizione - Le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico

A seguito della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale start-up eseguita d'ufficio con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, la società cancellata ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile. La re-iscrizione costituirebbe, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente.

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota del 10 novembre 2020, Prot. 25767**, emanata in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Bolzano in merito al prolungamento dell'iscrizione di una start-up innovativa, che, a seguito della cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale, ha chiesto, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del DL 34/2020, di essere re-iscritta.

Nel dettaglio, una start-up iscritta nell'apposita sezione del Registro delle imprese è stata **cancellata d'ufficio** con determina del Conservatore **per mancato deposito dell'attestazione del mantenimento dei requisiti**.

La stessa società ha presentato nuovamente la domanda di iscrizione nella sezione speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.L. n. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del **prolungamento di altri dodici mesi** del termine di permanenza in una sezione speciale, previsto dalla citata norma.

Il citato D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), poi convertito dalla L. n. 77/2020, all'articolo 38 disciplina misure a favore dell'ecosistema delle startup innovative e, al comma 5, stabilisce testualmente: "*Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente*".

L'entrata in vigore della previsione di cui all'articolo 38, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 - come ricorda il Ministero - ha determinato, a causa della sua estrema sinteticità, **notevoli incertezze interpretative**, che sono state anche oggetto di approfondimento con la **circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020**.

La norma non fissa, infatti, un termine a partire dal quale essa trova applicazione, affermando semplicemente che «*il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative ... è prorogato di 12 mesi*».

Secondo il Ministero, alla disposizione può essere data una duplice interpretazione:

a) si tratta di una **proroga del termine del tutto eccezionale** e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto), per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale, *oppure*

b) si tratta di **dilatamento del termine di permanenza** nella sezione speciale a regime.

Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una **eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi**, nel secondo il termine sarebbe di **settantadue anziché sessanta mesi**.

Sempre secondo il Ministero, considerato il contesto in cui è stata emanata la norma (ridurre quanto possibile «l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup»), una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l'**ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale**, limitato al periodo di crisi epidemica. Pertanto le startup iscritte alla sezione speciale del Registro alla data del 19 maggio 2020 sono le sole che possono rientrare nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi.

Tornando al caso prospettato dalla Camera di Commercio di Bolzano, la re-iscrizione richiesta dalla società cancellata d'ufficio dalla sezione speciale - che si appella a tale disposizione per supportare la propria re-iscrizione nella sezione speciale per usufruire di un ulteriore periodo di 12 mesi - **costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente**, a cui non può essere applicata l'indicazione prospettata dalla citata circolare n. 3724/C/2020.

Pertanto, a seguito della cancellazione d'ufficio, la start-up in questione ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale cui era precedentemente iscritta.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 257267/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 3724/C/2020 clicca qui.](#)

3. START-UP INNOVATIVE - Online il nuovo report trimestrale

È online la nuova edizione del **report di monitoraggio trimestrale (3° Trimestre 2020)** dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative.

Il rapporto, che presenta dati aggiornati al 30 settembre 2020, è frutto della collaborazione tra il **Ministero dello sviluppo economico** (Direzione Generale per la Politica Industriale) e **InfoCamere**, con il supporto del **sistema delle Camere di Commercio** (Unioncamere).

Il rapporto offre una vasta panoramica sul mondo delle start-up, a quasi otto anni dall'introduzione della policy dedicata (D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012), e costituisce uno dei pilastri dell'esteso sistema di monitoraggio curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Al termine del 3° trimestre 2020, il numero di start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del D.L. n. 179/2012 **è pari a 12.068**, in aumento di 572 unità (+5,0%) rispetto al trimestre precedente.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del nuovo rapporto clicca qui.](#)

4. DECRETO "RISTORI-BIS" - Nuovo contributo a fondo perduto

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il **Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**, recante **"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"**.

L'**articolo 2** istituisce un **nuovo contributo a fondo perduto** a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M del 3 novembre 2020.

L'indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, **alla data del 25 ottobre 2020**, hanno la **partita IVA attiva** e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** e da un livello di rischio alto.

Tra le attività ricomprese nell'Allegato 2 (57 codici in totale), rientrano ad esempio i seguenti codici ATECO:

- 47.19.10 - **Grandi magazzini**;
- 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- 47.51.10 - **Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento**, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- 47.54.00 - Commercio al dettaglio di **elettrodomestici** in esercizi specializzati;
- 47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di **prodotti ortofrutticoli**;
- 47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- 96.02.02 - Servizi degli **istituti di bellezza**;
- 96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;
- 96.09.04 - Servizi di **cura degli animali da compagnia** (esclusi i servizi veterinari);
- 96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona.

Il contributo **non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020**.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto "RISTORI").

Ai sensi di tale rimando:

- l'indennizzo spetta se l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi di aprile 2020** è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell'**anno precedente** (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;

- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accreditamento diretto** sul **conto corrente** bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l'indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- l'importo del contributo **non sarà superiore a 150.000 euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 149/2020 clicca qui.](#)

5. ENTI TERZO SETTORE - Nomina organo di controllo - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sui tempi della nomina

Il computo dei due esercizi consecutivi per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti negli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa e nelle fondazioni, deve partire dall'esercizio 2018, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore **andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019**.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la **nota del 2 novembre 2020, Prot. 0015560**, con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla **decorrenza** dell'obbligo di **nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti**.

Come noto, il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), all'articolo 30, stabilisce **per le fondazioni, l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo** (comma 1), mentre per gli **enti costituiti in forma associativa**, l'obbligo di provvedere alla nomina dell'organo di controllo solo in presenza del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti (comma 2):

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

Nel successivo articolo 31, lo stesso Codice prevede, **tanto per le associazioni quanto per le fondazioni**, l'obbligo di nomina di **un revisore legale dei conti** o di **una società di revisione legale** iscritta nell'apposito registro, al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

- *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*
- *ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*
- *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

Analizzando le disposizioni appena citate, si è posta la necessità di conoscere il termine iniziale da cui far decorrere il "periodo di osservazione", ovvero i "due esercizi consecutivi", avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali suindicati.

Il Ministero, per risolvere la questione, richiama il criterio interpretativo esplicitato nella sua precedente **nota del 29 dicembre 2017, n. 12604**, secondo cui **sono immediatamente applicabili, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, le norme del Codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale (RUNTS)**, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Sulla base di tale lettura, gli artt. 30 e 31, in quanto inerenti all'organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell'adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio.

Tali circostanze, secondo il Ministero del lavoro fanno sì che il computo dei due esercizi consecutivi, previsti dall'art. 30, per valutare i parametri da superare ai fini della nomina, dovranno partire dall'esercizio 2018, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

Gli Enti del Terzo settore devono, pertanto, provvedere alla nomina dell'organo di controllo prima della loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale (RUNTS).

A questo punto, attesi i chiarimenti ministeriali, qualora l'obbligo non fosse stato assolto contestualmente all'assemblea di approvazione del bilancio 2019, potrebbe essere opportuno convocare, quanto prima, un'assemblea apposita e procedere alla nomina dell'organo di controllo.

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ministeriale 11560/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ministeriale 12604/2017 clicca qui.](#)

6. ENTI TERZO SETTORE - In arrivo la proroga al 31 marzo 2021 per l'adeguamento degli statuti

Siamo al **quarto rinvio del termine per l'adeguamento degli statuti sociali** degli Enti del Terzo settore. Ora, in sede di conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 (recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), all'articolo 1, commi 4-novies e 4-decies, intervenendo sia sul comma 2 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 117/2017, che sull'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, si dispone **la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021**.

Pertanto, **le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione social (APS) e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 marzo 2021** per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore.

Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

Le imprese sociali possono modificare il proprio statuto entro lo stesso termine del 31 marzo 2021 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Non sembra sia interessato alla proroga il termine per l'approvazione dei bilanci per gli Enti citati, il cui termine è stato rinviato al 31 ottobre 2020 dall'art. 35 del decreto Cura Italia.

7. ANTITRUST - PagoPA NON PUO' ESSERE L'UNICO MEZZO DI PAGAMENTO - Necessitano chiarimenti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – con la **segnalazione n. S4007 del 5 novembre 2020** - ha formulato alcune osservazioni sulla disciplina delle modalità di pagamento alle Amministrazioni Pubbliche che - soprattutto per quanto riguarda l'identificazione dei metodi di versamento veicolati attraverso la piattaforma PagoPA e la tempistica di attuazione - **è stata oggetto di modifiche, deroghe e proroghe che hanno creato incertezza nei soggetti coinvolti**.

L'Autorità ha rilevato che, nonostante il Codice dell'Amministrazione Digitale preveda un obbligo generalizzato di utilizzo esclusivo della piattaforma PagoPA, le relative Linee Guida precisano che si possano affiancare anche altri metodi di pagamento, tra cui la domiciliazione bancaria (*Sepa Direct Debit o SDD*).

Allo stesso tempo il D.L. n. 34/2020 (cd. "*Decreto Rilancio*") prevede che gli enti territoriali possano addirittura "premiare" i cittadini che per i pagamenti s'avvalgano della domiciliazione bancaria, applicando una riduzione fino al 20% dell'aliquota.

Inoltre, ci sono state deroghe e proroghe relative al giorno di decorrenza dell'obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi al 28 febbraio 2021.

Un quadro del genere, secondo l'Autorità, **ha generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche**, tanto che alcune, anche importanti dal punto di vista demografico, hanno ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, la domiciliazione bancaria per il pagamento di tasse come la TARI), e ciò sul presupposto dell'entrata in vigore del sistema PagoPA.

L'incertezza generata dal susseguirsi di modifiche e deroghe normative - sostiene l'AGCM – **ha determinato anche effetti sulla concorrenza, oltre che sulle Amministrazioni e sugli utenti**, dal momento che ha portato all'ingiustificata e non corretta esclusione di una modalità di pagamento, quale il Sepa Direct Debit, senza che essa sia stata al contempo integrata nel sistema PagoPA, impedendone, quindi, l'uso tout court, con possibili effetti anche sull'efficienza della riscossione e sui costi sopportati dai debitori.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e visti gli elementi di incertezza generati nelle Amministrazioni Pubbliche, **l'AGCM ritiene opportuno che vi sia un chiarimento circa le modalità di pagamento che le Amministrazioni pubbliche possono accettare**.

LINK:

[Per scaricare il testo della segnalazione clicca qui.](#)

8. SPID - Il Sistema Pubblico di Identità Digitale - Nuovo studio del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, uno studio (n. 1-2020/DI) dal titolo **"Il sistema pubblico di identità digitale"**, a cura di Giuseppe Levante (*approvato dal settore informatico il 7 ottobre 2020*).

Lo studio **analizza le caratteristiche, il funzionamento e le prospettive del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** quale sistema di autenticazione che il Legislatore ha previsto per consentire ad imprese e cittadini di interagire con la Pubblica Amministrazione e con i privati ed ottenere dagli stessi servizi attraverso l'utilizzo di sistemi informatici quali PC o dispositivi mobili.

Nell'esaminare la natura di SPID – viene precisato nella presentazione - si è tentato dapprima di fornire una **definizione di servizio pubblico online e di identità digitale** per poi giungere alla differenziazione tra sistemi di autenticazione, sistemi di identificazione e sistemi di sottoscrizione digitale.

Lo studio **ripercorre tutta la storia di SPID**, a partire dalla sua nascita, avvenuta nel 2013, in un contesto dove poche amministrazioni avevano già timidamente iniziato un percorso teso alla fruizione digitale dei servizi, ma in maniera del tutto frammentaria, fino a giungere agli ultimi provvedimenti (compreso il c.d. "Decreto Semplificazioni"), passando per un percorso di attuazione e diffusione decisamente tortuoso e difficoltoso.

SPID viene pertanto **analizzato sia sotto il profilo della normativa nazionale, sia alla luce della normativa comunitaria**, con particolare attenzione al Regolamento eIDAS ed alle varie Direttive e regolamenti attuativi in tema di identità digitale e procedure comuni di identificazione elettronica e di accesso ai servizi.

Inoltre, SPID viene valutato quale mezzo di comunicazione con la pubblica amministrazione idoneo a formare il c.d. "domicilio digitale", ed infine fatto **oggetto di confronto con gli altri strumenti digitali già presenti nel nostro ordinamento** quali la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la firma elettronica qualificata, al fine di stabilire l'esatto perimetro di questi strumenti e valutarne affinità e differenze.

LINK:

[Per scaricare il testo dello studio notarile clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

9. NASCE L'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL LAVORO AGILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con decreto del **Ministro per la pubblica amministrazione del 4 novembre 2020 è stato istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche**, a cui spettano i seguenti compiti:

- a) **supportare la elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile** in una prospettiva sistemica e multidisciplinare; elaborare proposte di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- b) **svolgere attività consultive**, di studio e analisi a supporto della elaborazione di proposte per l'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni;
- c) **analizzare, nel complesso, l'implementazione dei piani organizzativi del lavoro agile** di cui all'articolo 263 del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella L. n. 77/2020, i risultati della loro attuazione, e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi quantitativi e qualitativi ivi previsti, anche ai fini della proposizione di standard di riferimento;
- d) **analizzare**, anche attraverso i risultati del monitoraggio dell'attuazione del lavoro agile, **i relativi effetti sull'organizzazione delle amministrazioni e sulle attività svolte dalle stesse**, in particolare sui servizi erogati a cittadini e imprese;
- e) **promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di lavoro agile**, anche attraverso la "Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", indetta di norma con cadenza biennale.

L'Osservatorio sarà composto da **27 rappresentanti di Governo, Regioni, Enti locali, INPS, ISTAT e altre istituzioni, tra cui un membro per conto dell'ENEA**, in modo da poter approfondire con attenzione anche gli aspetti connessi alle tecnologie, all'energia e allo sviluppo sostenibile.

Ad essi si aggiungeranno **14 esperti del settore pubblico e privato o provenienti dal mondo universitario**, che andranno a costituire una **Commissione tecnica di supporto**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. ETICHETTATURA CARNI SUINE TRASFORMATE - Proroga dell'entrata in vigore delle nuove misure

Il Ministero dello sviluppo economico, con **circolare del 13 novembre 2020**, interviene sui nuovi obblighi di etichettatura alimentare scaturenti dal D.M. 6 agosto 2020 (recante "*Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate*"), in base al quale, **a decorrere dal 15 novembre 2020**, i produttori dovranno indicare in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a:

- **Paese di nascita**: nome del paese di nascita degli animali;
- **Paese di allevamento**: nome del paese di allevamento degli animali;
- **Paese di macellazione**: nome del paese in cui sono stati macellati gli animali.

Stante il perdurare dell'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con misure che limitano la operatività delle attività produttive di supporto al settore alimentare (quali la produzione e la fornitura di imballaggi, i tempi di consegna degli incarti e delle etichette), **le imprese del settore potranno utilizzare fino alla data del 31 gennaio 2021 le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi al citato decreto del 6 agosto 2020**, che risultino nella loro disponibilità a seguito di contratti stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso, avvenuta il 16 settembre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 6 agosto 2020 clicca qui.](#)

11. FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE - Pubblicato il decreto che definisce i criteri e le modalità di gestione del Fondo - Domande dal 15 al 28 novembre 2020

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, il **decreto del Ministero delle politiche agricole 27 ottobre 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione**.

Il decreto fa seguito al **decreto 27 ottobre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, recante "*Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*".

Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.

Il decreto **definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo** e in particolare:

- a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

«**Soggetti beneficiari**» sono le imprese, di cui all'art. 58 del D.L. n. 104/2020 (c.d. "*Decreto Agosto*"), convertito dalla L. n. 126/2020, avviate a decorrere dal 1° gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

«**Concessionario**»: Poste italiane S.p.a.

Per l'anno 2020 le risorse del Fondo ammontano a **600 milioni di euro** che costituisce limite di spesa.

I **codici Ateco** che definiscono le attività che possono richiedere il contributo sono:

- **56.10.11** – ristorazione con somministrazione
- **56.29.10** – mense
- **56.29.20** – catering continuativo su base contrattuale
- **56.10.12** – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

- **56.21.00** – catering per eventi, banchetti
- **55.10.00** – alberghi, ma solo se autorizzati alla somministrazione di cibo.

Al fine di raccogliere e gestire le domande di aiuto sarà messa a disposizione del concessionario (Poste Italiane S.p.A.) la piattaforma web «**portale della ristorazione**».

I ristoratori e le ristoratrici possono richiedere contributi a fondo perduto **per un minimo di 1.000,00 e un massimo di 10.000,00 euro (IVA esclusa)** e utilizzarli per gli acquisti di prodotti dell'agroalimentare italiano effettuati dopo il 14 agosto 2020 fino al giorno di presentazione della domanda.

Possono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, i servizi di catering, gli agriturismi e gli hotel con somministrazione di cibo.

Le domande possono essere presentate dal 15 novembre al 28 novembre 2020.

Al fine di raccogliere e gestire le domande di aiuto è stato messa a disposizione del concessionario (Poste Italiane S.p.A.) la piattaforma web «**portale della ristorazione**».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 285 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 277 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale della ristorazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero delle politiche agricole clicca qui.](#)

12. RIMBORSO IN DENARO (CASHBACK) - Via libera dal Consiglio di Stato al regolamento

Dopo il parere favorevole del Garante Privacy del 13 ottobre 2020, è arrivato anche il **parere favorevole del Consiglio di Stato** al regolamento sul "cashback".

Il Consiglio di Stato, nell'**adunanza del 3 novembre 2020**, ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto del ministero dell'Economia e delle finanze che regola il *Cashback* e che stabilisce i criteri e le condizioni per l'attribuzione dei bonus destinati a chi utilizzerà gli strumenti di pagamento elettronici.

A dare il via libera è stata nello specifico la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che consente così alla strategia del governo per incentivare l'e-payment di fare un altro passo in avanti.

Non sono tuttavia mancate **alcune osservazioni**.

Il Consiglio di Stato ritiene innanzitutto necessario che il Ministero indichi chiaramente il **soggetto deputato al controllo** e chiarisca cosa si intenda per "**medesimo acquisto**", ossia se questo sia riferibile all'acquisto di un bene singolo o se, in tale nozione, rientri anche l'ipotesi di acquisto simultaneo di plurimi beni presso il medesimo esercente in un certo arco temporale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che il **parere favorevole del Garante Privacy** dello scorso 13 ottobre è stato adottato per ragioni di urgenza e di indifferibilità dal Presidente dell'Autorità e, pertanto, **dovrà essere ratificato entro 30 giorni dal Collegio, a pena di perdita di efficacia *ex tunc***, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del reg. n. 1/2000 sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante.

Ne deriva che la Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha **subordinato il proprio parere favorevole sullo schema di regolamento alla tempestiva ratifica, da parte del Collegio del Garante, del sopra menzionato parere**. In mancanza, il parere favorevole espresso dal Presidente del Garante dovrà essere considerato *tamquam non esset*, senza poter dare ulteriore corso al regolamento in esame.

Il Consiglio di Stato ha poi rilevato che il parere favorevole reso dal Garante Privacy è espressamente «**formulato unicamente in relazione all'utilizzo dell'APP IO, e dell'insieme dei sistemi e delle componenti tecnologiche messe a disposizione da PagoPA, ai fini della realizzazione del sistema Cashback**».

Tale App, secondo il Garante, dovrà essere vista «quale punto unico di accesso telematico per i cittadini ai servizi in rete della pubblica amministrazione (art. 64-bis CAD)», riservandosi, in sede di verifica preventiva della valutazione di impatto compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'esame delle «caratteristiche dell'APP IO su cui sono già state formulate alcune osservazioni nel provvedimento n. 102 del 12 giugno 2020 [...], relative, in particolare, al previsto utilizzo di notifiche push, all'attivazione automatica di

servizi non espressamente richiesti dall'utente, nonché al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi [...]».

Pertanto, la Sezione fa sapere che il **parere**, reso in consonanza ed in continuità a quello espresso dal Garante, **deve ritenersi limitato alla sola ipotesi di utilizzo della APP IO da parte degli aderenti al programma** e precisa che **non sarà possibile consentire agli "Issuer convenzionati" l'utilizzo di sistemi alternativi** alla suddetta APP IO per l'adesione al programma, utilizzo quest'ultimo non vietato ma da sottoporre all'esame preventivo del Garante Privacy, «stante l'evidente impatto del presente regolamento sulla delicata materia della protezione dei dati personali».

Infine, circa l'**erogazione del rimborso in denaro**, prima dell'adozione finale del regolamento, il Consiglio di Stato ritiene che sia necessaria la previa **verifica delle coperture finanziarie** da parte della Ragioneria generale dello Stato.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Consiglio di Stato, clicca qui.](#)

13. LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E LE SPESE MEDICHE - Opzioni alternative al fine di salvaguardare la propria privacy

Anche gli **scontrini** delle spese mediche contenenti dati da trasmettere al sistema **Tessera Sanitaria** ai fini della precompilata possono concorrere alla **lotteria** dei pagamenti digitali, purché il cliente chieda il relativo **codice** in alternativa a quello **fiscale**.

Lo stabilisce il nuovo **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 351449 dell'11 novembre 2020**, modificando il precedente provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019.

La modifica consente ai soggetti tenuti all'invio dei dati al **sistema Tessera Sanitaria** (c.d. "Sistema TS") per l'elaborazione della **dichiarazione precompilata** di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti **esclusivamente** alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del **codice lotteria in alternativa al codice fiscale**.

Nello specifico, al fine di garantire il rispetto delle **misure di sicurezza** e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell'operazione, possono memorizzare il **codice fiscale**, finalizzato all'ottenimento dell'eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il **codice lotteria** finalizzato alla partecipazione a quest'ultima.

Questo permette dunque di effettuare una scelta alternativa: invio del dato al sistema TS ai fini della detrazione in **dichiarazione dei redditi**, oppure generazione di un codice lotteria per partecipare alla **lotteria**.

I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria.

Salvo proroghe, la lotteria degli scontrini dovrebbe partire il primo **gennaio 2021**. A partire da quella data, quando si andrà, ad esempio, in farmacia per acquistare medicinali si potrà richiedere, al momento di pagare, che nello scontrino digitale non venga registrato il codice fiscale ai fini della detrazione fiscale della spesa in dichiarazione dei redditi, ma che venga invece generato un codice lotteria (ai fini della partecipazione alla lotteria).

Il motivo dell'esclusione della doppia opzione è la questione di **privacy**, che impedisce di identificare il consumatore (in questo caso tramite il codice fiscale).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 351449/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 739122/2019 clicca qui.](#)

14. MONOPATTINI ELETTRICI - In arrivo le nuove linee guida per la circolazione

Sono in arrivo le norme per fare chiarezza sull'utilizzo corretto del **monopattino elettrico**, mezzo ormai utilizzato nelle principali città italiane, anche grazie alle nuove App che ne permettono il noleggio e al bonus mobilità.

L'obiettivo è chiarire la normativa entrata in vigore come modifica al Codice della strada, ma non ancora recepita dagli utilizzatori.

Molti amministratori locali denunciano, infatti, comportamenti scorretti nei centri città e lamentano l'assenza di linee guida dei piccoli scooter.

Per questo il **Ministero dei Trasporti** e l'**ANCI** (*Associazione Nazionale Comuni Italiani*) hanno siglato un documento che mette le basi per una normativa chiara, con sanzioni severe per chi non rispetta il corretto uso del mezzo.

Secondo le nuove regole, approvate come modifica del Codice della Strada, i monopattini sono equiparati alle biciclette. Non possono superare i **25 km/h** e tutti i minorenni che li guidano devono indossare il **casco**.

Le linee guida determinano anche gli spazi dove è possibile **parcheggiare** il monopattino elettrico.

I mezzi in sharing, devono essere lasciati al termine del noleggio dove è indicato dagli operatori, in base agli accordi sottoscritti con il Comune. Quelli privati invece devono essere obbligatoriamente parcheggiati negli stalli appositi.

Il documento ribadisce il divieto di **circolare in due** e sui **marciapiedi**.

Il transito **contromano** è invece permesso solo ed esclusivamente dove indicato dalla segnaletica stradale.

Secondo quanto chiarisce il Codice della Strada, i monopattini elettrici devono circolare sulle strade urbane, dove è imposto il limite di velocità a 50 km/h, sulle corsie e sulle piste ciclabili, e nelle zone scolastiche e nelle zone pedonali a una velocità massima di **6 km/h**.

15. STATO CIVILE - Al via i nuovi registri in formato A4

Con il **Decreto del Ministro dell'Interno 9 novembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, sono stati approvati i nuovi moduli per la redazione degli atti dello stato civile, in sostituzione dei modelli di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 7 luglio 1958.

Il nuovo Decreto, composto da 8 articoli, introduce i nuovi moduli (indicati nell'allegato tecnico), stabilisce le caratteristiche della carta da utilizzare, i caratteri di scritturazione e le modalità per effettuare le annotazioni che, d'ora in poi, saranno riportate solo in calce ai singoli atti.

I moduli – che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 - sono redatti in doppio originale e sono preventivamente vidimati dal prefetto o da un suo delegato, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 27 febbraio 2001.

Gli uffici dello stato civile utilizzano i registri del formato precedentemente in uso fino all'esaurimento delle forniture già in corso e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022**.

Il Ministro dell'interno nel proprio decreto dà atto che è in atto la sperimentazione di un primo modello digitale di registro di stato civile nell'ambito della realizzazione dell' "unico archivio informatico" di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 396/2000, ora «**archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni**», ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle more del completamento della realizzazione del suddetto archivio nazionale informatizzato, al fine di conseguire complessivi risparmi di spesa, il Ministero ha ritenuto opportuno procedere contestualmente alla riduzione del formato dei fogli utilizzato per i registri suddetti modificando le caratteristiche tecniche attualmente previste e riformulando le modalità di redazione - a mezzo di strumenti informatici - degli atti dello stato civile, secondo criteri di uniformità.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16. SERVIZI INAIL - Dal 1° dicembre 2020 accesso solo con SPID

Con un **comunicato stampa del 17 novembre 2020**, l'INAIL ha reso noto che, a partire **dal 1° dicembre 2020**, gli **istituti di patronato e di assistenza sociale**, i **consulenti del lavoro** e gli **intermediari** potranno accedere ai servizi online resi disponibili dall'Istituto unicamente con **SPID** (*Sistema pubblico di identità digitale*), **CIE** (*Carta d'identità elettronica*) e **CNS** (*Carta nazionale dei servizi*).

Sono **intermediari** gli agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e agrotecnici laureati, avvocati, CAF imprese, centro servizi per il volontariato, consorzi società cooperative, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, periti agrari e periti agrari laureati, raccomandatari marittimi, servizi di

associazione (società e non società), società capogruppo, società tra professionisti (STP) e tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.

Entro il 30 settembre 2021 – come disposto dall'art. 24 del D.L. n. 76/2020 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), convertito dalla L. n. 120/2020 - l'accesso a tutti i servizi in rete **di tutti gli enti pubblici e della pubblica amministrazione** deve avvenire **esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID)**, la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

L'INAIL ha previsto un **piano di progressiva transizione**, che viene illustrato con la **circolare n. 36 del 19 ottobre 2020**.

L'obbligo di adottare la nuova modalità riguarda sia coloro che richiedono per la prima volta l'abilitazione sia i soggetti già in possesso di credenziali INAIL.

Resta invariato il **processo di rilascio delle abilitazioni ai servizi online** per lo specifico ruolo di appartenenza.

La richiesta di abilitazione può essere:

- inviata/consegnata direttamente alla sede INAIL competente utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul portale;
- inoltrata in modalità telematica attraverso l'apposito servizio "*RICHIESTA ABILITAZIONE INTERMEDIARIO*", presente nella pagina "*Intermediario*", esclusivamente previo accesso con SPID, CNS o CIE.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa e scaricare la circolare n. 36/2020 clicca qui.](#)

17. SERVIZIO OPERA - Accise e diritti doganali si pagheranno attraverso la piattaforma pagoPA

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli è disponibile una nuova sezione denominata **OPERA - Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica**, che consentirà di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati dall'Agenzia, **tramite la piattaforma pagoPA**.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la **determinazione del 13 novembre 2020, Prot. n. 413976/RU**.

Questo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

Due saranno le **modalità di accesso** a seconda che si tratti di utente di nazionalità italiana o di utente estero, illustrate nella determinazione.

I **tributi gestiti da OPERA** sono raggruppati nelle tre aree **Accise, Dogane e Monopoli** (Giochi e Tabacchi) e a ciascuna area appartengono due o più categorie o settori d'imposta.

L'operatore/utente può scegliere l'area e/o la categoria d'interesse per visualizzare l'elenco dei debiti precostituiti dal sistema riconducibili alla sua posizione debitoria.

Inoltre può selezionare uno o più debiti presenti nell'elenco e aggiungerli al carrello dei pagamenti; con l'attivazione del pulsante "**completa il pagamento**" è indirizzato sulla piattaforma pagoPA dove:

- indica un **indirizzo mail** su cui ricevere la comunicazione sull'esito della transazione;
- sceglie la **modalità di pagamento** tra le proposte (carta di credito\debito, conto corrente, altre modalità di pagamento come ad esempio PayPal);
- **conferma il pagamento**.

A seguito della **conferma del "buon fine"** del pagamento, la piattaforma pagoPA rilascia in tempo reale all'interno dello "*storico pagamenti*" della sua area riservata una Ricevuta Telematica (RT) che attesta l'avvenuto pagamento e che costituisce per legge quietanza liberatoria a suo favore; invia altresì la comunicazione del buon esito della transazione all'indirizzo mail precedentemente indicato nel form di registrazione.

La banca dell'operatore, ossia il **prestatore dei servizi di pagamento (PSP)** del debitore, invia giornalmente ad ADM tramite OPERA i flussi di rendicontazione che contengono i dati di dettaglio del pagamento eseguito, dati comprensivi dell'identificativo univoco di regolamento della transazione che attesta il materiale riversamento delle somme pagate dall'operatore alle casse del beneficiario.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione direttoriale clicca qui.](#)

18. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - Violazioni alla direttiva sulla «qualità dell'aria» da parte dell'Italia

L'Italia ha violato il diritto dell'Unione sulla qualità dell'aria ambiente. I valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in maniera sistematica e continuata tra il 2008 e il 2017. Lo ha reso noto la **Corte di Giustizia dell'Unione europea**, con il **Comunicato stampa n. 136/2020 del 10 novembre 2020**, in merito alla Sentenza nella causa C- 644/18 .

Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia in ragione del superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla **Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008**, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Secondo la Commissione, infatti, da una parte, dal 2008 l'Italia aveva superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, della direttiva «qualità dell'aria».

D'altra parte, la Commissione muoveva censure all'Italia per non aver adempiuto l'obbligo ad essa incombente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV di questa stessa direttiva, di adottare misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate.

Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti in proposito dall'Italia nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento.

Nella sentenza pronunciata il 10 novembre 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione su domanda dell'Italia, ha accolto il ricorso.

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa n. 136/2020 e scaricare il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2008/50/CE clicca qui.](#)

19. CALENDARIO FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI

Con il nuovo D.P.C.M. 24 ottobre 2020, al fine di contenere l'emergenza coronavirus, sono stati **sospesi convegni, congressi ed altri eventi** (eccetto quelli che si svolgono a distanza) **dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale.**

Si riportano di seguito gli elenchi delle fiere certificate a carattere internazionale in programma in Italia (a cura della Conferenza Regioni e Province Autonome) ed all'estero (a cura dell'Agenzia ICE), con l'avvertenza che le date potrebbero essere nel frattempo cambiate (anche a causa dei provvedimenti adottati dai vari Paesi) ed invitando pertanto a verificare comunque sul sito web dell'evento l'effettivo svolgimento della fiera e le sue modalità.

LINK:

[Per scaricare il calendario delle fiere in Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il calendario delle fiere all'estero clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) TARI E TEFA - DAL 2021 I VERSAMENTI SOLO CON PagoPA - Pubblicato il decreto ministeriale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 ottobre 2020**, con il quale sono state dettate le modalità di versamento unificato della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa.

Per le annualità 2021 e successive, i versamenti:

- della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**TARI-tributo**),
- della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (**TARI-corrispettiva**) e
- del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (**TEFA**)

dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA.

Si tratta di un primo passo per l'implementazione del servizio predisposto proprio per i pagamenti verso gli enti pubblici. Dal 2021, tutti i Comuni e i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, saranno obbligati ad aderire al sistema PagoPA, per rendere semplici, sicuri e trasparenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e dovranno emettere avvisi di pagamento PagoPA, che dovranno contenere le informazioni necessarie per l'incasso unificato di Tari e TEFA e per il corretto riversamento delle somme incassate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) ONLUS - SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Secondo quanto stabilito con la **sentenza n. 23875 del 29 ottobre 2020 della Sezione Tributaria Civile della suprema Corte di Cassazione**, le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, amministrativo e tributario, non operando alcuna specifica esenzione in loro favore.

L'art. 9 del d.P.R. 115/2002 prevede l'applicazione del sopra menzionato contributo unificato, facendo salve le ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10 secondo cui non è soggetto al contributo il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore dell'imposta di bollo.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 23875/2020 clicca qui.](#)

3) EMERGENZA COVID-19 - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Il **D.P.C.M. del 3 novembre 2020** ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.

In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, del 10 novembre e del 13 novembre sono ricomprese:

- nell'**AREA GIALLA**: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
- nell'**AREA ARANCIONE**: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.
- nell'**AREA ROSSA**: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano.

Clickando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree.

La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

LINK:

[Per consultare le FAQ sulle misure adottate dal Governo clicca qui.](#)

4) CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti - Ripresa dei versamenti - Va utilizzato il Modello F24 precompilato

Con il **messaggio 4161 del 9 novembre 2020** l'INPS è intervenuto in tema di ripresa dei versamenti per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

In particolare sottolinea la necessità, già indicata nelle istruzioni operative con il **messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020**, di utilizzare l'apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”.

Ricorda che è consigliabile quindi **scaricare dal Cassetto previdenziale il relativo modello F24 già precompilato** con i dati identificativi del versante e il corretto periodo, da utilizzare per il versamento inserendo soltanto l'importo.

Infine l'istituto ricorda che è necessario utilizzare la codeline elaborata tramite Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti **anche per il versamento delle rate successive alla prima**. Questo consente infatti il corretto abbinamento con l'istanza di dilazione della contribuzione sospesa, prevista dai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 4161/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 2871/2020 clicca qui.](#)

5) PTT - PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – Pubblicate le specifiche tecniche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 13 novembre 2020, il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 6 novembre 2020** che stabilisce le **regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado**, relative:

- a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
- b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
- c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
- d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

Il decreto, che **entrerà in vigore il 1° dicembre 2020** presso la **CTP Roma** e la **CTR Lazio** e il **1° giugno 2021** presso le **altre CT di ogni ordine e grado**, tra le altre cose specifica che i provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in **formato PDF/A**, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con **firma elettronica qualificata o firma digitale**, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.

E' stato, inoltre, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, il **decreto direttoriale 11 novembre 2020**, che individua le regole tecnico-operative – in vigore dal 17 novembre 2020 - per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 6 novembre 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale del 11 novembre 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale della giustizia tributaria clicca qui.](#)

6) EMERGENZA COVID-19 - ESONERO CONTRIBUTIVO ALLE FILIERE AGRICOLE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - Chiarimenti dall'INPS

L'articolo 16 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “*Decreto Ristori*”) ha riconosciuto l'esonero contributivo alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura e alle aziende produttrici di vino e birra**, che riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, sempre con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Il successivo D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “*Decreto RISTORI Bis*”) ha ampliato la misura anche alla mensilità di dicembre 2020.

Con il **messaggio n. 4172 del 13 novembre 2020**, l'INPS (<https://www.iblfamily.it/wp-content/uploads/INPS-LOGO.jpg>) ha fornito alcuni chiarimenti annunciando a breve la pubblicazione del modello di domanda.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 4172/2020 clicca qui.](#)

7) REDDITO DI EMERGENZA (REM) - NUOVE INDICAZIONI DALL'INPS - Domanda entro il 30 novembre

Con il **messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020** l'INPS fornisce ulteriori indicazioni in merito al **Reddito di Emergenza**, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall'emergenza da COVID-19, e ricorda che il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:

- per i nuclei familiari **già beneficiari del REM** ottenuto ai sensi del D.L. 104/2020, il riconoscimento d'ufficio di **ulteriori due mensilità**, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
- per i nuclei che **non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza**, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di **richiedere il nuovo Reddito di Emergenza**, di cui al D.L. n. 137/2020, **previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti**, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.

Nel messaggio sono inoltre fornite indicazioni su requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda.

Il beneficio può essere richiesto all'INPS, esclusivamente on line, **entro e non oltre il 30 novembre 2020**, attraverso:

- il **sito internet dell'INPS** autenticandosi con le proprie credenziali di accesso;
- gli **Istituti di patronato** di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; i **Centri di assistenza fiscale** di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 4247/2020 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

...L'AGCOM per la FIBRA OTTICA ha previsto l'obbligo dell'indicazione di specifici bollini ?

Dopo la fase di sperimentazione iniziata nel 2018, l'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)** ha confermato l'obbligo per gli operatori di telecomunicazioni dell'utilizzo di specifici bollini per identificare la tipologia di connessione delle offerte di rete internet fissa.

La **Delibera n. 292/18/CONS** dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha definito un nuovo sistema per identificare in maniera semplice le varie tipologie di accesso alla rete Internet in funzione del tipo di collegamento tra la centrale e la sede dell'utenza.

L'obbligo per gli operatori è stato introdotto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con la **Delibera n. 35/19/CONS**, con cui è stato approvato in via definitiva il sistema di denominazione e di descrizione ufficiale del tipo di infrastruttura di rete caratterizzato dalla presenza di bollini colorati.

Tre bollini di colore diverso per classificare le **connessioni a internet** e tutelare così i consumatori dal rischio di cadere nelle trappole tese dalle **pubblicità ingannevoli**.

I bollini **devono essere inclusi in qualsiasi tipo di comunicazione al pubblico**, dal materiale pubblicitario alle schede dei servizi sottoscrivibili per dichiarare all'utente l'effettiva tecnologia del servizio scelto.

I colori scelti, che devono essere indicati in modo chiaro sia nelle comunicazioni commerciali che nei contratti di vendita sottoposti ai clienti, sono quelli del semaforo:

- il **bollino verde** con la lettera 'F' al centro e la parola 'fibra' per connessioni FTTH o FFTB, quindi la **fibra "pura"**;
- il **bollino giallo** con le lettere 'FR' e la scritta 'fibra mista rame' o 'fibra mista radio': per le connessioni FTTC e FWA, quindi la **fibra "ibrida"**;

- il **bollino rosso** con la lettera **'R'** e la scritta **'rame'** o **'radio'**: per tutte le altre connessioni che con la fibra non hanno niente a che fare.

In poche parole:

- **FTTH** (*Fiber to the Home*) significa che la fibra ottica parte dalla centrale e arriva a casa nostra, senza alcuna interruzione o tratto in rame;
- **FTTB** (*Fiber to the Basement*) invece vuol dire che la fibra ottica parte dalla centrale e, seppur senza tratti in rame, non arriva al nostro appartamento ma si ferma all'entrata;
- **FTTC** (*Fiber to the Cabinet*) infine significa che il collegamento parte in fibra ottica dalla centrale ma si interrompe al cabinet più vicino a casa nostra, dove prosegue con il cavo in rame.

I bollini di diverso colore a cui devono attenersi gli operatori che vendono connessioni a internet rappresentano – come sostiene l'Unione Consumatori - certamente una **tutela in più per i consumatori**. In questo modo, infatti, il cliente avrà chiaro sia di fronte a una pubblicità che a un contratto che tipo di connessione sta per acquistare, se si tratta realmente di un **servizio coperto da fibra** e quale velocità può realmente raggiungere.

Si tratta di informazioni necessarie che consentiranno a tutti di poter scegliere in modo più consapevole tra le **varie offerte**, ed evitare così di ritrovarsi a casa una connessione che non corrisponde a ciò che intendevano comprare.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 292/18/CONS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 35/19/CONS clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 2 al 18 novembre 2020)**

1) Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147: Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 3 novembre 2020: Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori"). (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 21 ottobre 2020: Modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 27 ottobre 2020: Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 12 ottobre 2020: Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Interno - Decreto 9 novembre 2020: Approvazione dei nuovi moduli per la redazione degli atti dello stato civile. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 27 ottobre 2020: Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 2 al 18 novembre 2020)

1) Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio del 30 ottobre settembre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 366 del 4 novembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)